

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 91

OGGETTO: Accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e l'INPS, per la realizzazione della Riforma 1.2 "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a valere sulle risorse di cui alla Missione 5 Componente 2 Investimento 5.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 5 giugno 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Visto il Regolamento (EU) 2021/241 del Parlamento europeo del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli

Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024, modificativa della predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Preso atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito della Missione 5 Inclusione e coesione – Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, prevede varie azioni, tra le quali, il conseguimento del traguardo M5C1-8 "adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso" e dell'obiettivo M5C1-11 "ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso";

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con il quale è stato istituito il tavolo tecnico di lavoro per l'elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso;

Visto il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 dicembre 2022, n. 221, nonché aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 58;

Preso atto che il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 prevede, nell'ambito degli interventi di prevenzione e compliance, una linea di azione dedicata alla costruzione di Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata e, più in generale, a promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che, all'art. 1, comma 5, prevede l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva;

Tenuto conto che il citato art. 1 del D.L. n. 160/2024, al comma 6, dispone che gli ISAC siano elaborati secondo il modello degli Indicatori di affidabilità fiscale (ISA), introdotti e disciplinati dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Rilevato che l'articolo 9-*bis* del D.L. n. 50/2017, al comma 15, ha stabilito che la realizzazione degli ISA sia affidata alla società costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, ovvero SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., e che la predetta società, per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, possa stipulare convenzioni aventi a oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il

contrasto della sottrazione di basi imponibili anche di natura contributiva con le Agenzie fiscali, l'INPS, l'INL e la Guardia di Finanza, sulla base delle rispettive competenze;

Visto l'articolo 18-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha previsto la fusione per incorporazione di SOSE S.p.A. in SOGEI S.p.A. Società generale d'informatica S.p.A., società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quale pertanto è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo a SOSE S.p.A.;

Preso atto che ai fini dell'introduzione degli ISAC a partire dal 1° gennaio 2026, il citato art. 1 del D.L. n. 160/2024, al comma 7, prevede che, entro il 31 dicembre 2025, siano approvati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), gli ISAC, per due settori economici di prima applicazione, tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva, stabilendo, altresì, al comma 8, l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori, entro il 31 agosto 2026, secondo le medesime modalità;

Atteso che il comma 11 del medesimo art. 1 del D.L. n. 160/2024, nell'inserire la disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevede che l'INL assicura l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso (PNS), di cui al comma 1 del predetto art. 10, nel quale confluiscono le risultanze dell'attività di vigilanza di INL, INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale;

Atteso che il comma 10 del richiamato articolo 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 8, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 - Componente 2, Investimento 5, del PNRR;

Visto l'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale individua le condizioni concorrenti che determinano l'esclusione dall'ambito di applicazione del medesimo Codice della cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;

Preso atto che l'accordo in oggetto, stipulato ai sensi del predetto articolo 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, è finalizzato alla collaborazione tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dipartimento Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS per il perseguimento di obiettivi comuni relativi alla lotta al lavoro sommerso e alla realizzazione della Riforma 1.2 "Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso" del PNRR;

Preso atto che la predetta collaborazione risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento del comune interesse pubblico alla realizzazione della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2 – Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, nei tempi ivi previsti, secondo una divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali;

Preso atto che la predetta ripartizione tiene conto dei diversi ruoli svolti dalle Parti interessate, essendo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR "amministrazione titolare" della misura in parola, il Dipartimento Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS rispettivamente "amministrazione attuatrice" e "soggetto attuatore";

Preso atto che la Riforma 1.2 è conseguita con le risorse interne di ciascuna amministrazione, e che le movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

Preso atto che gli impegni a carico di ciascuna Parte sono assunti nel rispetto delle norme e dei regolamenti per l'attuazione del PNRR, sia a livello nazionale che europeo, delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, e della Comunicazione della Commissione Europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

Preso atto che l'Accordo in oggetto prevede un cronoprogramma per il raggiungimento dell'obiettivo della realizzazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC);

Preso atto che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti individuano un proprio referente e costituiscono un Comitato di Attuazione;

Preso atto che, nell'ambito dell'Accordo, l'Amministrazione centrale-Titolare di interventi PNRR coordina le attività, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del progetto; il Dipartimento Lavoro-Amministrazione attuatrice contribuisce all'attuazione e al monitoraggio della governance dell'intervento, e coordina il processo di consultazione delle parti sociali; l'INPS-Soggetto Attuatore implementa il cronoprogramma delle attività e della rendicontazione delle spese;

Preso atto che per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, l'INPS stipula un'apposita convenzione con il Soggetto Esecutore – Sogei S.p.a., avente a oggetto l'incarico e la definizione delle attività affidate al Soggetto Esecutore;

Preso atto che per le attività previste nell'Accordo è assegnato al Soggetto attuatore un finanziamento onnicomprensivo pari euro 1.664.800,00, di cui € 414.800,00 per l'anno 2025 e € 1.250.000,00 per l'anno 2026, a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5, Componente 2, Investimento 5 "Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura";

Preso atto che l'avvio delle attività oggetto dell'Accordo coincide con la stipula della convenzione avente per oggetto incarico e definizione delle attività affidate al Soggetto Esecutore;

Preso atto che l'Amministrazione titolare, su richiesta del Soggetto Attuatore, procede con l'erogazione a titolo di anticipo di una quota pari al 90% del contributo assegnato per ciascuna annualità all'intervento, e che la successiva quota a titolo di saldo, pari al 10% dell'importo del contributo assegnato per ciascuna annualità all'intervento, verrà erogata sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS;

Preso atto che dalle risorse erogate verranno decurtate le spese risultate in via definitiva non ammissibili e/o oggetto di procedura di recupero, e che, in ogni caso, il saldo finale delle risorse assegnate per l'intervento verrà erogato dall'Amministrazione titolare in seguito alla verifica delle spese con esito positivo;

Preso atto che l'accordo prevede la revoca dei contributi assegnati qualora il Soggetto attuatore non rispetti i tempi di attuazione previsti dal cronoprogramma, non raggiunga gli obiettivi finali previsti o non assicuri il rispetto degli obblighi relativi ai principi del "Do No Significant Harm" (DNSH) e del divieto di doppio finanziamento;

Preso atto dell'opportunità di individuare quale referente dell'Istituto-Soggetto attuatore, il dott. Rocco Lauria, dirigente di livello generale, già referente dell'Istituto-Soggetto Attuatore nell'ambito della *"Missione 1-Componente 1 – Asse 1 Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 50 2016 per la realizzazione del sub-investimento 1.6.3-a – digitalizzazione dell'INPS"* di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 186 del 9 dicembre 2021;

Preso atto che l'Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'Accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e l'INPS, per la realizzazione della Riforma 1.2 "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a valere sulle

risorse di cui alla Missione 5 Componente 2 Investimento 5, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il dott. Rocco Lauria, in qualità di Referente del Soggetto Attuatore, sottoscriverà l'Accordo in oggetto.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

**Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2 a valere sulle risorse di cui alla Missione 5 Componente 2
Investimento 5**

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE
DELLA RIFORMA 1.2 "PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA AL LAVORO SOMMERSO" DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

TRA

L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (C.F. 80237250586) rappresentata dal Direttore generale,, con sede legale in Roma, in Via Veneto n. 56 (di seguito "Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR")

E

Il *Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentata dal Direttore Generale delle Politiche previdenziali,, con sede legale in Roma, Via San Nicola da Tolentino, 1/5, (di seguito "Dipartimento Lavoro")

E

L'Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS (C.F. 80078750587), rappresentato dal Referente del Soggetto Attuatore,con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande, 21, (di seguito "Soggetto Attuatore")

Di seguito indicate anche come "parti"

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che in particolare prevede: "Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo

*1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: (omissis) **d)** ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:*

- I. il nome del destinatario finale dei fondi;*
- II. il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;*
- III. il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- IV. un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione; (omissis)*

f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.

I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del

raggiungimento delle milestones e dei targets e la metodologia per determinare l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge. 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) n. 15114/24 del Consiglio ECOFIN 12 novembre 2024, modificativa della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della Valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il citato decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, e, in particolare, gli articoli 9, 12, 15, 15-bis;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, il quale prevede che “la notifica della (...) decisione di esecuzione del consiglio UE-ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia” unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 2 costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO), e tutti i suoi Allegati, adottato dall'Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022, modificato (versione 4.1) a gennaio 2024 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPCM del 24 gennaio 2022, registrato il 14 febbraio 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla dott.ssa Marianna D'Angelo;

VISTA la Missione 5 Inclusion e coesione – Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 2 Lavoro Sommerso del PNRR (d'ora in poi M5C1 Riforma 1.2), a valere sulle risorse di cui alla Missione 5 Componente 2 Investimento 5, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M5C1-8);

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTI l’articolo 9 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, e gli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante “Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;

VISTA la Circolare RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 relativa ai costi di personale ammissibili al PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 6 del 24 gennaio 2022 relativa ai Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione di Milestone/Target;

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;

RILEVATO che, come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”, *“il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti attuatori del Fondo Next generation Eu gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato -Servizio centrale per il PNRR” e che “l'alimentazione del sistema ReGiS per i dati di monitoraggio dei progetti può avvenire utilizzando, alternativamente, quest'ultimo come proprio sistema gestionale o attraverso l'acquisizione automatica delle informazioni garantita da un protocollo unico di colloquio che disciplina l'interoperabilità del sistema ReGiS con i sistemi informativi locali”;*

RILEVATO che, come stabilito dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”, *“i soggetti attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza”;*

VISTA la Circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 sul Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

VISTA la Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 32 del 22 settembre 2022 recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR”;

VISTA la Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la Circolare RGS n. 34 del 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la Circolare RGS n.1 del 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;

VISTA la Circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

VISTA la Circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

VISTA la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

VISTA la Circolare RGS n. 19 del 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la Circolare MEF - RGS n. 25 del 24 luglio 2023 recante le “Linee Guida operative relative alle modalità di attivazioni delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 15 settembre 2023, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;

VISTA la Circolare MEF n. 35 del 22 dicembre 2023 “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;

VISTA la Circolare MEF n. 2 del 18 gennaio 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;

VISTA la Circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” e relative appendici tematiche su prevenzione e il controllo del conflitto d’interessi;

VISTA la Circolare MEF n. 21 del 13 maggio 2024 “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56”;

VISTA la Circolare MEF n. 27 del 17 maggio 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.”;

VISTA la Circolare MEF n. 33 del 15 luglio 2024 “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTO l’articolo 11, comma 1 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a norma del quale “Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni

iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, nonché degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO che l’attuazione della M5C1 Riforma 1.2 prevede, tra l’altro, il conseguimento del traguardo M5C1-8 “adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” e dell’obiettivo M5C1-11 “ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso”;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico di lavoro per l’elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla M5C1 Riforma 1.2;

VISTO il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, adottato con D.M. n. 221 del 21 dicembre 2022, ed entrato in vigore mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione dedicata alla pubblicità legale e di cui è stato dato avviso nella G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 57 del 6 aprile 2023, così come modificato da D.M. n. 175 del 21 novembre 2024, recante la costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 58 del 6 aprile 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 50 del 28 marzo 2024, con il quale è stata costituita, presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la task force lavoro sommerso;

VISTO che tra gli interventi di prevenzione e compliance, del citato “Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025”, è prevista una linea di azione dedicata alla costruzione di indicatori di affidabilità contributiva, tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, analoghi agli indici elaborati per l’individuazione di potenziali irregolarità fiscali, da sviluppare tramite una collaborazione tra INPS e altri Istituti, tra cui l’Agenzia delle Entrate e la SOSE- Soluzioni per il Sistema Economico;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante “*Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” che, all’art. 1, comma 5, istituisce gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva;

CONSIDERATO che gli ISAC hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva, e che, in base al comma 6 del sopracitato articolo 1, sono elaborati secondo il modello degli ISA, Indicatori di affidabilità fiscale, introdotti e disciplinati dal citato all’articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”; convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 15 del sopracitato articolo 9-*bis*, la realizzazione degli ISA è affidata alla SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., Società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca di Italia, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e che la stessa, per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, può, tra l'altro, stipulare convenzioni aventi ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili anche di natura contributiva con le Agenzie fiscali, l'INPS, l'INL e la Guardia di Finanza sulla base delle rispettive competenze;

VISTA la Convenzione attuativa (adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 52 del 29/03/2023) della Convenzione quadro stipulata tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27 aprile 2022), per la definizione di metodologie sperimentali di tipo economico-statistico per la determinazione di specifici indicatori di anomalia riguardante il lavoro irregolare, finalizzate alla realizzazione dell'indicatore ISAC (Indicatore Sintetico di Affidabilità Contributiva), volto a misurare l'attendibilità del datore di lavoro in ordine alle dichiarazioni contributive e all'emersione del lavoro nero;

CONSIDERATO che all'articolo 2 comma 1 lettera d) della Convenzione attuativa è previsto che SOSE realizzerà specifiche analisi, di natura statistica-economica ed econometrica, necessarie per la definizione sperimentale degli indicatori, assicurando la Pseudonimizzazione dei dati che non abbiano già subito tale processo e predisponendo le necessarie misure (organizzative, tecnologiche e amministrative) volte a garantire la sicurezza e la privacy dei dati, in conformità alla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che all'articolo 2 comma 1 lettera e) della Convenzione attuativa è previsto che SOSE, con riferimento alle attività indicate alla lettera c), procederà alla predisposizione dei documenti di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679;

CONSIDERATO che l'articolo 18-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha previsto la fusione per incorporazione di SOSE S.p.A. in SOGEI S.p.A. Società generale d'informatica Spa, società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; di conseguenza, quest'ultima Società è succeduta, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici facenti capo a SOSE S.p.A.

TENUTO CONTO che, in base ai commi 6-8 del citato articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160, gli ISAC sono introdotti a partire dal 1° gennaio 2026, e che a tal fine, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati, con decreto del MLPS, di concerto con il MEF, sentiti l'INPS e l'INL, gli ISAC, per due settori economici di prima applicazione, tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva, e che, con la medesima metodologia, è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori, entro il 31 agosto 2026;

RILEVATO che, in base al successivo comma 11, l'INL assicura l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso (PNS), istituito dall'art. 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 179, nel quale, in base all'articolo 10, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2024, n. 124, confluiscono le banche dati esistenti attraverso le quali l'INL, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi;

RILEVATO altresì che, i dati oggetto di condivisione ed i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso a sono individuati con uno o più decreti del MLPS, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 160/2024;

TENUTO CONTO del comma 10 del citato articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160, in base al quale agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 8, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 5 - Componente 2, Investimento 5, del PNRR.

RITENUTO di poter conseguire le finalità dell'Intervento di cui alla Riforma 1.2 del PNRR mediante la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che "(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico", e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'Accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;

CONSIDERATO, altresì, che la Riforma è conseguita con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

RITENUTO, in particolare, che, alla luce dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, tutte le parti del presente Accordo rivestono il ruolo di stazioni appaltanti o enti concedenti, con competenze diverse, le cui attività, in chiave collaborativa, sono finalizzate all'interesse pubblico di

introdurre gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), per promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, tenuto conto dell'esperienza già maturata in campo fiscale con gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e del necessario raccordo tra la disciplina previdenziale e quella fiscale alla luce del principio di armonizzazione delle basi imponibili così come declinato dal decreto legislativo n. 314 del 1997;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);

VISTO il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1 (Premesse e definizioni)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
 - a) Amministrazione titolare: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR;
 - b) Amministrazione attuatrice: Dipartimento Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - c) Soggetto attuatore: Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS);
 - d) Soggetto esecutore: SOGEI;
 - e) Intervento: “ISAC” parte della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2 incluso nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza

Articolo 2 (Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.2 – Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Nello specifico, le parti collaborano per l'attuazione degli interventi collegati alla misura e il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Articolo 3 (Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste per il conseguimento dell'obiettivo generale “M5C1-11” della Missione 5 Componente 1, Riforma 1.2 – Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, come stabilito dal documento “*Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy*” (pag. 378), e come modificato a

seguito dell'adozione in ECOFIN della decisione di esecuzione del 12 novembre 2024. Si precisa che, in linea generale, la Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, consta di tre Milestone e un Target. Di seguito la tabella riepilogativa afferente alla Milestone M5C1-11, oggetto del presente Accordo.

Milestone / Target	Descrizione	scadenza	esito
M5C1-11	<i>Intraprendere ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso:</i> - <i>completare lo sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 aree di attività economica ad alto rischio di lavoro sommerso;</i> - <i>a partire dal 1° gennaio 2026, inviare almeno 12 000 lettere di conformità alle imprese individuate grazie agli indicatori ISAC.</i>	T1 - 2026	Da conseguire

2. Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, per la realizzazione dell'intervento e, nello specifico, nello sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), così come specificati nel seguente "Cronoprogramma":

- **entro il 15 giugno 2025:** su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorizzazione dell'Agenzia delle entrate all'utilizzo dei dati ISA; fornitura da parte dell'INPS dei dati contributivi relativi agli otto settori economici a rischio di evasione ed elusione contributiva;
- **entro il 1° luglio 2025:** avvio del confronto da parte del Dipartimento Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le parti sociali per la valutazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) relativi ai primi due settori economici a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva, ai sensi del successivo articolo 6, comma 4;
- **entro il 15 ottobre 2025:** conclusione del confronto con le parti sociali sugli indicatori di affidabilità relativi ai primi due settori selezionati;
- **entro 31 dicembre 2025:** adozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, sentiti INL e INPS, del decreto interministeriale di approvazione degli ISAC relativi ai primi due settori economici più a rischio di evasione ed elusione contributiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160;
- **entro il 31 marzo 2026:** invio, da parte di INPS, di una quota pari a dodicimila lettere di compliance sulla base delle evidenze prodotte dagli ISAC relativi ai primi due settori;
- **entro il 15 maggio 2026:** avvio del confronto del Dipartimento Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le parti sociali per la valutazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) relativi agli ulteriori sei settori economici più a rischio di evasione ed elusione contributiva;
- **entro il 18 giugno 2026:** conclusione del confronto con le parti sociali sugli indicatori di affidabilità relativi agli ulteriori sei settori economici più a rischio di evasione ed elusione contributiva;
- **entro il 31 agosto 2026:** adozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, sentiti INL e INPS, del decreto interministeriale di approvazione degli ISAC relativi agli ulteriori sei settori economici più a rischio di evasione ed elusione contributiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160;

Articolo 4

(Referenti delle Parti e Comitato di Attuazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. I referenti designati dalle parti sono:
 - per l'Amministrazione titolare il Capo del Dipartimento _____(o un suo delegato);
 - per l'Amministrazione attuatrice il Capo del Dipartimento _____(o un suo delegato);
 - per il Soggetto attuatore il Dirigente di livello generale già referente dell'Istituto-Soggetto Attuatore nell'ambito della *"Missione 1-Componente 1 – Asse 1 Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 50 2016 per la realizzazione del sub-investimento 1.6.3-a – digitalizzazione dell'INPS"*
3. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.
4. L'Amministrazione Titolare, l'Amministrazione Attuatrice e il Soggetto Attuatore costituiscono un Comitato di Attuazione, composto da 8 componenti, di cui 2 nominati dall'Amministrazione titolare (eventualmente uno o più esperti per la materia), 2 dall'Amministrazione attuatrice e 4 dal Soggetto attuatore (eventualmente uno o più esperti per la materia).
5. Il Comitato di Attuazione supporta le Parti nell'esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente Accordo. In particolare:
 - nella prima seduta, adotta il Regolamento di funzionamento interno;
 - individua i settori a maggior rischio evasione ed elusione contributiva e le banche dati oggetto di utilizzo e di condivisione;
 - stabilisce i tempi, le metodologie di elaborazione e le specifiche tecniche connesse allo scambio delle informazioni presenti nelle predette banche dati;
 - garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
 - esamina i contenuti dei report prodotti nel corso di attuazione ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;
 - assicura che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR.
6. Nell'ambito del Comitato di Attuazione verranno, infine, monitorate le attività eventualmente contemplate in altri investimenti finanziati dal PNRR e/o da altre fonti finanziarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Misura in oggetto, al fine di concordare le azioni più opportune per il raggiungimento di milestone e target. In particolare, sarà cura dei referenti del Soggetto attuatore segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati target.

Articolo 5

(Compiti in capo all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021, concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, si obbliga a:

- a. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo complessivo sul conseguimento degli obiettivi dell'investimento;
- b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ora Ispettorato Generale PNRR a seguito della modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo Regolamento. La stessa provvede a inviare e/o a supervisionare la trasmissione all'Ispettorato Generale PNRR dell'avanzamento del Traguardo generale PNRR, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c. vigilare affinché vengano adottate procedure e atti di selezione coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nonché meccanismi di prevenzione delle criticità adeguati: espletare attività di controllo ex-ante sui dispositivi di attuazione adottati dal Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione delle attività connesse all'implementazione della Riforma M5C1-R.1.2, al fine di assicurarne la coerenza con il quadro regolatorio e gli obiettivi PNRR;
- d. adottare cronoprogrammi annuali che individuino steps per il conseguimento del Traguardo generale PNRR, e vigilare sul rispetto della tempistica ivi prevista;
- e. vigilare affinché vengano alimentati nei sistemi informativi i dati di monitoraggio e gli indicatori di riferimento;
- f. emanare istruzioni e linee guida per assicurare il conseguimento del Traguardo generale PNRR, la regolarità della spesa, la corretta valorizzazione degli indicatori in coerenza con le indicazioni fornite dall'Ispettorato generale presso il MEF e/o l'Unità di Missione presso il Ministero dell'economia e Finanze, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- g. verificare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti e delle procedure amministrative sottostanti e funzionali al soddisfacente conseguimento del Traguardo generale PNRR;
- h. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio dei progetti finanziati dal PNRR e, se applicabile, di programmi e progetti complementari cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali;
- i. a partire dai trenta giorni successivi all'avvio delle attività, così come definito dall'art. 11, comma 2, svolgere attività di controllo al 100% sul soddisfacente conseguimento del Traguardo generale PNRR, anche mediante verifiche in itinere e/o in loco;
- j. validare i dati inseriti nel sistema informativo relativamente al monitoraggio ed alla rendicontazione del Traguardo generale PNRR, nonché degli indicatori comuni;
- k. rendicontare i dati del Traguardo generale PNRR nelle modalità indicate dall'Ispettorato generale presso il MEF, espletate le verifiche di competenza;
- l. consuntivare le spese all'Ispettorato generale presso il MEF, espletate le verifiche di competenza sulla rendicontazione di spesa presentata dai Soggetti Attuatori;
- m. rendicontare gli indicatori comuni ed eventuali quote di cofinanziamento degli interventi con risorse comunitarie sulla base delle informazioni inserite dai Soggetti Attuatori e/o delegati;
- n. adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dall'Ispettorato Generale PNRR, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi e ad evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l'incrocio di banche dati;
- o. erogare le risorse PNRR destinate all'attuazione dell'intervento a valere sulla Missione 5 Componente 2, Investimento 5 "Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo

sfruttamento dei lavoratori in agricoltura” previa presentazione, da parte del Soggetto Attuatore o suo delegato responsabile dell’attuazione degli interventi, della prescritta richiesta di anticipo, di pagamento intermedio e di saldo, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’erogazione e le disponibilità;

- p. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione, anche mediante compensazione delle risorse indebitamente utilizzate.

Articolo 6 **(Compiti in capo al Dipartimento Lavoro – Amministrazione attuatrice)**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Dipartimento Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concorre con il Soggetto Attuatore all’attuazione della Riforma 1.2 “Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” del PNRR di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Dipartimento del Lavoro si impegna principalmente a supportare il Soggetto attuatore nell’attuazione e nel monitoraggio della governance dell’intervento, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2024 n. 160. Si obbliga dunque a:

- a) coordinare il Comitato di Attuazione ed assicura l’attività di segreteria tecnica;
- b) assicurare l’avvio del processo di consultazione delle parti sociali;
- c) individuare ulteriori attività di controllo e di vigilanza da porre in essere sulla base degli indicatori;
- d) vigilare e monitorare la concreta attuazione degli ISAC;
- e) predisporre la proposta di Decreto interministeriale, sentiti INL e INPS, per selezionare e approvare gli ISAC per i primi due settori a maggior rischio evasione e elusione contributiva, così come definito dall’ 1, comma7, del decreto-legge 28 ottobre 2024 n. 160, da adottarsi entro dicembre 2025;
- f) predisporre la proposta di Decreto interministeriale, sentiti INL e INPS, per selezionare e approvare gli ISAC per degli ulteriori sei settori produttivi a rischio di evasione ed elusione contributiva.

3. Nell’ambito delle proprie competenze, di cui al precedente comma 1, il Dipartimento Lavoro assicura di concorrere in accordo con l’Unità di Missione alle funzioni di presidio sull’attuazione e sul monitoraggio degli interventi del PNRR, di cui al comma 1 al fine di assicurare il raggiungimento dei relativi Obiettivi della Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso del PNRR di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

4. Qualora dai dati di monitoraggio, validati dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR ai sensi dell’articolo 5, emergano criticità nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, il Dipartimento Lavoro, in raccordo con l’Unità di Missione, promuove interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. Al fine di garantire un’adeguata valutazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) e la definizione delle relative misure premiali, il Dipartimento Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avvia, **entro il 1° luglio 2025**, il confronto con le parti sociali sui primi due settori economici individuati a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva.

6. Il confronto di cui al comma 4 è finalizzato a:

- a) illustrare la metodologia di elaborazione degli ISAC e i criteri di individuazione del rischio di evasione contributiva nei settori interessati;

- b) acquisire eventuali osservazioni e proposte concernenti l'applicazione degli ISAC, al fine di garantire un adeguato bilanciamento tra esigenze di contrasto all'evasione contributiva e sostenibilità per le imprese;
- c) definire le premialità applicabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, anche in relazione a meccanismi di incentivazione per le imprese che raggiungono livelli elevati di affidabilità contributiva.

Articolo 7 **(Compiti in capo al Soggetto Attuatore - INPS)**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 si obbliga a:

- a. implementare un cronoprogramma di attività per garantire il corretto raggiungimento dell'Obiettivo Target M5C1-11;
- b. partecipare ai lavori del Comitato di Attuazione per individuare i settori a maggior rischio evasione ed elusione contributiva e per concorrere al monitoraggio della concreta attuazione degli ISAC;
- c. assumere, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo, per i quali potrà avvalersi, ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali:
 - i. di regolarità amministrativo contabile delle spese esposte a rendicontazione;
 - ii. del rispetto del Cronoprogramma di Misura, delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla Misura (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Traguardo PNRR associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai principi trasversali PNRR;
 - iii. dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"), rif. *"Quadro sinottico delle attività di verifica e di controllo del soggetto attuatore"* - pagina 26, Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- d. assumere, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di rendicontazione per i quali potrà avvalersi ove compatibili, anche delle procedure in uso nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali. Nello specifico, il Soggetto Attuatore si impegna a:
 - i. rendicontare il conseguimento del target secondo le indicazioni fornite dall'Unità di Missione;
 - ii. rendicontare le spese sostenute ovvero i costi maturati in caso di utilizzo di opzioni semplificate dei costi, attraverso idonee domande di rimborso secondo le tempistiche stabilite dal successivo articolo 8, con esposizione separata dell'importo IVA relativo o rispettivamente stimato nel caso di opzione semplificate di costi;
 - iii. attestare il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile;
 - iv. attestare il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, nonché dei principi trasversali;
 - v. attestare l'assenza del doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto;



- vi. laddove l'oggetto della spesa esposta a rendicontazione risulti – in base al meccanismo di verifica indicato per il Traguardo generale PNRR definito negli *Operational Arrangements* – direttamente collegato/collegabile alla maturazione dell'Obiettivo generale PNRR, caricare anche la documentazione probatoria del soddisfacente conseguimento dell'obiettivo relativamente alla fase cui la spesa è riferita (es. completamento di un modulo formativo);
- e. inviare un organigramma, secondo format già in uso, ove compatibili, nei vigenti SiGeCo dei fondi strutturali;
- f. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, come richiamate in premessa e successive modifiche e integrazioni;
- g. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- h. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani, alla tutela dei diversamente abili, alla parità di genere e alla riduzione dei divari territoriali;
- i. adottare procedure di selezione conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, e sottoporle in anticipo all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR per le verifiche di competenza la quale in relazione alla numerosità delle procedure stesse potrà procedere ai controlli attraverso un campionamento a partire dalla data di stipula del presente Accordo;
- j. assicurare l'individuazione di criteri di selezione coerenti con le regole e obiettivi del PNRR e con i principi trasversali;
- k. implementare gli interventi al fine di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e il rispetto dei meccanismi di verifica stabiliti dagli *Operational Arrangements*, come richiamati in premessa e successive modifiche e integrazioni;
- l. adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi di interventi analoghi realizzati sul territorio, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
- m. dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dell'Obiettivo generale PNRR;
- n. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";
- o. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
- p. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, e specificare chiaramente quella cui si intende fare riferimento, allegando la descrizione al presente Accordo;
- q. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze e nel rispetto della normativa richiamata in premessa. In particolare, nel rispetto della previsione di cui all'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, si impegna a dotarsi per ciascun progetto PNRR, a pena di

nullità dello stesso, di un Codice Unico di Progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n.63/2020, e a riportarlo su tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento;

- r. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- s. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- t. garantire la conservazione della documentazione progettuale, delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e della relativa documentazione giustificativa in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 punto 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, dell'Ispettorato Generale presso il MEF, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- u. garantire, in particolare, la disponibilità dei documenti relativi al conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute, così come previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- v. garantire che la realizzazione delle attività progettuali sarà coerente con gli specifici principi e gli obblighi del PNRR relativi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) applicabili all'intervento. Ciò in coerenza con quanto previsto dal Regime 2 per le linee di attività indicate nelle schede tecniche n.1 costruzione nuovi edifici, n.2 ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali, n. 3 "Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche e elettroniche, n.6 servizi informatici di hosting e cloud, n. 8 data center e contenute nella "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, laddove compatibili;
- w. assicurare la coerenza con gli obblighi strumentali a garantire il rispetto del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- x. favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR per l'esecuzione delle verifiche in itinere di competenza sul conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR;
- y. inoltrare le Richieste di trasferimento delle risorse all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
- z. predisporre i pagamenti ai Soggetti esecutori, effettuando le verifiche in uso nell'ambito della gestione dei programmi dei fondi strutturali, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari, ove applicabili, ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 9 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, nonché nel rispetto della normative e delle circolari richiamate in premessa;



- aa. conformarsi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell'intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2 e 3 del presente Accordo;
- bb. alimentare in maniera costante, continuativa e tempestiva il sistema ReGiS con i dati relativi all'avanzamento delle attività, la previsione di spesa, rendicontazione finanziaria e rendicontazione di spesa;
- cc. inviare all'Amministrazione centrale titolare dell'intervento M5C1-R1.2 e al Dipartimento per il lavoro, con cadenza trimestrale, un Report di Avanzamento delle Attività programmate da cronoprogramma e di Previsione di spesa;
- dd. rispettare il Cronoprogramma (Iter di progetto, come denominato dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022) e comunicare preventivamente all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR eventuali impedimenti e/o criticità sopravvenienti tali da mettere a rischio il rispetto della tempistica stabilita;
- ee. alimentare il sistema ReGiS in maniera continua, costante e tempestiva, con tutte le informazioni rilevanti e i dati di programmazione ed attuazione finanziaria e procedurale dei progetti, nonché degli indicatori in conformità a quanto stabilito dal Paragrafo 3 delle Linee Guida sul Monitoraggio, anche mediante acquisizione automatica delle informazioni registrate in sistemi informativi locali garantita dal protocollo unico di colloquio, allegato alla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 richiamata in premessa, aggiornandoli entro il 10 di ciascun mese con riferimento all'arco temporale fino al 31 del mese precedente (vedi Tabella pagina 10 "PNRR – Scadenze di Monitoraggio" della medesima Circolare);
- ff. eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS, che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;

Articolo 8 **(Convenzione attuativa)**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, il Soggetto Attuatore stipula apposita convenzione con il Soggetto Esecutore – Sogei, avente per oggetto incarico e definizione delle attività affidate al Soggetto Esecutore, nei limiti finanziari di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024 n. 160 e all'articolo 11 del presente Accordo.

2. L'accordo tra il Soggetto Attuatore - INPS e il Soggetto Esecutore - Sogei dovrà prevedere che il soggetto esecutore:

- definisca la metodologia di tipo economico-statistico per la determinazione degli indicatori finalizzata alla successiva realizzazione degli ISAC;
- provveda all'acquisizione, all'organizzazione, alla conservazione e all'estrazione dei dati utili all'elaborazione degli ISAC; a realizzare specifiche analisi, di natura statistica-economica ed econometrica, necessarie per la definizione sperimentale degli indicatori, predisponendo le necessarie misure (organizzative, tecnologiche e amministrative) volte a garantire la sicurezza e la privacy dei dati, in conformità alla vigente normativa in materia; alla predisposizione dei documenti di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- fornisca a INPS i risultati delle elaborazioni degli indicatori entro i termini previsti dal Cronoprogramma di cui all'articolo 3 del presente Accordo, corredati di un documento tecnico esplicativo che specifichi la metodologia seguita e le corrette modalità di lettura degli esiti delle elaborazioni effettuate;
- collabori con l'INPS e con le altre Parti del presente Accordo, nonché con il Comitato attuativo di cui all'articolo 3, al fine di condividere riflessioni ed esperienze per l'analisi e l'identificazione

di profili di rischio connessi al mercato del lavoro, nonché delle correlate basi imponibili, relativamente ai settori economici prescelti, anche al fine della validazione finale degli indicatori.

3. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a richiedere all'Agenzia delle Entrate un'apposita autorizzazione per consentire a Sogei l'utilizzo delle banche dati dell'Agenzia stessa, ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza 4. L'Accordo di cui al comma 1 dovrà prevedere una tempistica di realizzazione delle attività compatibile con il cronoprogramma definito nella presente Convenzione all'articolo 3 comma 2 e garantire il raggiungimento tempestivo e soddisfacente degli obiettivi.

Articolo 9

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA incluso nel valore complessivo dei progetti deve essere rappresentato e rendicontato separatamente negli atti e nel sistema informativo Regis.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
5. Le parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dall'Ispettorato Generale del PNRR e dall'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le parti si obbligano, ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR. A tal fine, le parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 10

(Rendicontazione di traguardi e obiettivi, monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni disponibili e fornite dall'Ispettorato Generale PNRR e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, è tenuto a registrare i dati secondo le indicazioni riferite alle procedure e ai contenuti informativi. Con cadenza mensile, il Soggetto Attuatore registra i dati e le informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS, relativamente agli interventi finanziati con risorse, caricando la relativa documentazione di progetto inerente il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura in sistemi informativi locali. A inserimento concluso il Soggetto Attuatore può provvedere ad effettuare una pre-validazione dei dati volta a verificare la completezza e la coerenza interna delle informazioni inserite. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR l'acquisizione della documentazione necessaria alla rendicontazione dell'Obiettivo generale PNRR e della spesa, nonché l'espletamento delle relative verifiche di competenza della medesima Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR.
2. Il Soggetto Attuatore, con cadenza trimestrale, deve compilare e inviare all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, il modello di rendicontazione delle attività relativo allo stato di avanzamento delle stesse, con le informazioni necessarie alla rendicontazione del Target generale PNRR, nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli *Operational Arrangements*. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede alle verifiche di competenza e, in caso di esito positivo, procede all'invio della rendicontazione all'Ispettorato Generale del PNRR attraverso il sistema informativo ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR procede a comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti e assegnando un termine per il riscontro. In caso di inerzia suscettibile di compromettere il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR, sarà attivata la procedura stabilita dall'articolo 12 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
3. Il monitoraggio dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR sull'avanzamento del Target generale PNRR ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi di Misura e a livello di Soggetto Attuatore di Cronoprogrammi di progetto (Iter di progetto, come denominato dalla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022).
4. Il Soggetto Attuatore, sulla base della documentazione propria, ogni anno condivide semestralmente, entro il 31 maggio e il 30 novembre, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei documenti giustificativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e della normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, di quella euro-unitaria dei fondi strutturali. Il rendiconto delle spese sarà caricato dal Soggetto Attuatore sul sistema informatico (ReGiS). L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR provvede alle verifiche di competenza e in caso di esito positivo procede all'invio della rendicontazione all'Ispettorato Generale PNRR attraverso il sistema informativo ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR procede a comunicare tempestivamente l'esito delle verifiche al Soggetto Attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti assegnando un termine per il riscontro.
5. Come previsto dalla Circolare Mef RGS n. 27/2022, il Soggetto Attuatore, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno è tenuto a inviare all'Unità di Missione, alla casella unitadimissionepnrrmonitoraggio@lavoro.gov.it le previsioni di spesa tramite apposito format fornito dalla stessa Unità di Missione. Nonché inserire i suddetti dati di previsione di spesa direttamente sul Sistema Regis nella sottosezione "Piano dei Costi" della sezione "Cronoprogramma/Costi" in "anagrafica progetto" e procedere alla pre-validazione dei dati come previsto entro il 10 di ogni mese.
6. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dal Ispettorato Generale per il PNRR e/o dall'Unità di Missione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Amministrazione centrale titolare del PNRR, è responsabile della corretta alimentazione, con cadenza mensile, sul sistema informativo ReGiS delle informazioni sugli indicatori di monitoraggio relativi all'intervento (comuni e relativi a milestone e target), in adempimento a quanto riportato nella Circolare

RGS n.27 e nelle relative linee guida. Il Soggetto Attuatore pre-valida su Regis entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento i dati inseriti nel sistema informativo.

Articolo 11

(Oneri finanziari, assistenza tecnica e modalità di erogazione del contributo)

1. Per le attività previste nel presente Accordo, è assegnato al Soggetto attuatore un finanziamento onnicomprensivo pari euro 1.664.800,00 (€ 414.800,00 per l'anno 2025 e € 1.250.000,00 per l'anno 2026, così come previsto dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"), a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 Componente 2, Investimento 5 "Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura";
2. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento. L'avvio delle attività coincide con la stipula della convenzione avente per oggetto incarico e definizione delle attività affidate al Soggetto Esecutore. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
3. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR mette a disposizione dei Soggetti Attuatori i servizi di Invitalia e di Cassa Depositi e Prestiti, in conformità ai Piani da queste presentate nel rispetto delle previsioni della Circolare MEF RGS n. 6 del 24 gennaio 2022.
4. Le parti inoltre possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale *"per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026"*.
5. Le parti possono avvalersi inoltre di quanto previsto dall'articolo 9 comma 1, del decreto-legge n. 152/2021 che stabilisce *"(...) Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, fissando la scadenza dei Programmi Operativi Complementari al 31 dicembre 2026.
6. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, su richiesta del Soggetto Attuatore, mediante apposito format predisposto dall'Unità di Missione, corredata da comunicazione dello stesso Soggetto Attuatore di effettivo inizio delle attività, procede con l'erogazione a titolo di anticipo di una quota pari al 90% del contributo assegnato per ciascuna annualità all'intervento.

7. La successiva quota a titolo di saldo, pari al 10% dell'importo del contributo assegnato per ciascuna annualità all'intervento, verrà erogata sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS.
8. Dalle risorse erogate verranno decurtate le spese risultate in via definitiva non ammissibili e/o oggetto di procedura di recupero.
9. In ogni caso, il saldo finale delle risorse assegnate per l'intervento verrà erogato dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in seguito alla verifica con esito positivo delle spese, effettuata sulla rendicontazione inviata dal Soggetto Attuatore unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell'intervento di competenza, acquisito il Parere dell'Unità di Missione RGS attestante il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR.
10. Una volta concluse e rendicontate le attività, il Soggetto attuatore attesta l'avvenuta chiusura dell'intervento tramite il format predisposto dall'Amministrazione Centrale, datata e sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto e/o da altro referente. L'attestazione di chiusura deve essere caricata dal Soggetto attuatore sull'applicativo ReGiS in occasione dell'ultima rendicontazione.
11. Le parti, durante l'esecuzione del presente Accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 12

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
4. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
5. Nell'ambito della progettazione dei trattamenti di dati personali, le Parti si impegnano a definire operazioni conformi alle prescrizioni di cui alla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato anche in conformità a quanto

previsto al precedente articolo ~~7~~ 8, comma 2, punto 2, del presente Accordo, in riferimento agli adempimenti svolti dal Soggetto Esecutore in merito alla predisposizione dei documenti di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE;

6. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si precisa che:

- Per l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con sede in Via Vittorio Veneto 56, 00187, Roma e il

(ii) Responsabile del trattamento è il delegato nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali.

- Per il Dipartimento Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è il _____ in persona del Rappresentante legale e il

(ii) Responsabile del trattamento è il _____

- Per INPS

(i) il titolare del trattamento dei dati personali, è il l'Istituto nazionale di Previdenza sociale con sede in Via Ciro il Grande nr. 21 e il Responsabile del trattamento è il delegato nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali.

7. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 13 (Riduzione o revoca dei contributi)

1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, questa può revocare i contributi assegnati al Soggetto Attuatore per il loro finanziamento, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto Attuatore con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR sarà attivata la procedura stabilita dall'art. 12 del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, sentito l'Ispettorato generale presso il MEF, può provvedere alla revoca dei contributi previsti per il loro finanziamento.

4. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR può revocare il finanziamento posto a valere sulle risorse PNRR laddove il Soggetto Attuatore, nell'attuazione delle attività programmate e ammesse a finanziamento, non assicuri il rispetto degli obblighi relativi ai principi del "Do No Significant Harm" (DNSH) e del divieto di doppio finanziamento.

Articolo 14 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:



- a) per l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: unitadimissionepnrr@pec.lavoro.gov.it;
- b) per il Dipartimento del Lavoro MLPS: dipartimentolavoro@pec.lavoro.gov.it;
- c) per INPS: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it.

Articolo 15 (Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al conseguimento dell'Obiettivo generale PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi.
2. Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria.

Articolo 16 (Disposizioni finali)

1. Le parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Il presente atto si compone di 16 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per l'Amministrazione	Per l'Amministrazione	INPS
Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR – MLPS	Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – MLPS	Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS – il Referente del Soggetto Attuatore
.....		

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*